

REGOLAMENTO DELLA “FEDERAZIONE NAZIONALE ADA - ODV”

approvato dall'Assemblea degli Associati nell'adunanza del 24/10/ 2019

Art. 1

Sono Associati le Associazioni ADA di Volontariato (ODV) che, per così denominarsi, devono avere caratteristiche, contenuti e valori che corrispondono totalmente a quelli tipici dell'ADA.

In particolare, le associazioni di volontariato – iscritte o in attesa di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore – che desiderano aderire alla Federazione e che ne condividono lo Statuto, devono presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo allegando:

- copia del proprio statuto e dell'atto costitutivo;
- copia dell'eventuale regolamento interno;
- una scheda informativa contenente: indirizzo, recapiti telefonici, mail e sito internet;
- una descrizione dell'attività svolta nell'ultimo anno e delle attività programmate;
- il numero dei propri soci;
- la composizione dei propri organi istituzionali;
- il nominativo del responsabile privacy;
- copia del verbale dove risulta l'accettazione della adesione alla Federazione;
- copia del contratto di locazione, o altro titolo di godimento, della sede legale.

Tali dati dovranno essere aggiornati ogni anno. Il versamento della quota associativa dovrà avvenire, per il primo anno, entro un mese dalla accettazione della domanda di adesione; successivamente entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Sono, altresì, Associati della Federazione le persone fisiche che partecipano attivamente a tutte le attività promosse dalla Federazione, concorrono all'elaborazione del programma e intervengono all'Assemblea degli Associati per eleggere gli organi direttivi della Federazione ed essere eventualmente riconfermati negli stessi.

Art. 2

Le associazioni di volontariato aderenti che rispettino gli scopi istituzionali e i principi etici (quali: onestà, affidabilità, correttezza, trasparenza, moralità) ispiratori della Federazione potranno e dovranno utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico il logo dell'ADA e la dicitura di associazione aderente alla Federazione.

Art. 3

Per una più efficace e capillare attività di sensibilizzazione e diffusione del Volontariato, di

formazione degli operatori volontari e dei responsabili di guida, sostegno e coordinamento delle iniziative, in tutte le Regioni non rappresentate nel Consiglio Direttivo e in cui sono presenti più Associazioni ADA di Volontariato (ODV) aderenti alla Federazione potrà essere individuato un Coordinatore Regionale tra i rappresentanti delle associazioni presenti nella Regione di intesa con la Federazione Nazionale, che verrà poi nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore Regionale avrà il compito di concorrere alla programmazione degli interventi nel territorio di competenza in conformità agli indirizzi impartiti dalla Federazione Nazionale e potrà, inoltre, partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo.

Resta ovviamente inteso che i componenti del Consiglio Direttivo svolgeranno – relativamente alle proprie Regioni di competenza – il ruolo di Coordinatore Regionale.

Art. 4

Tutte le Associazioni ADA di Volontariato (ODV) aderenti sono tenute al versamento di una quota annuale corrispondente al numero di tessere rilasciate annualmente dalla Federazione alle stesse singole Associazioni ADA di Volontariato (ODV) aderenti.

La quota della tessera annuale è fissata dal Consiglio Direttivo della Federazione.

Si precisa che le tessere vengono rilasciate dalla Federazione unicamente a fini statistici, in quanto - nel rispetto delle previsioni statutarie secondo le quali tutte le ADA (ODV) associate sono giuridicamente ed amministrativamente autonome e indipendenti circa gli impegni assunti di ogni natura - il rapporto associativo verterà esclusivamente tra il tesserato e le singole Associazioni ADA di Volontariato (ODV) locali aderenti alla Federazione.

Art. 5

Al fine di perseguire l'obiettivo sopra descritto, il Consiglio Direttivo promuove in collaborazione con tutte le Associazioni ADA di Volontariato (ODV) aderenti, la raccolta del 5x1000 su tutto il territorio Nazionale. Inoltre, valuta e, nei limiti della disponibilità, sostiene con i fondi raccolti dalla Federazione i progetti e le iniziative proposte dalle Associazioni associate, che siano coerenti con le finalità istituzionali della Federazione stessa e con le linee guida ministeriali sul 5x1000.

Al riguardo, si precisa che – al fine di sostenere iniziative che abbiano concreto impatto sulla comunità e sulla reale inclusione sociale – con i fondi raccolti la Federazione sosterrà solo progetti di valore non inferiore a € 2.000,00 (duemila/00).

A tal fine, le Associazioni ADA di Volontariato (ODV) aderenti potranno comunque “fare rete” per promuovere progetti e iniziative in grado di soddisfare il valore soglia sopra stabilito.

Resta altresì inteso, per le Associazioni ADA di Volontariato (ODV) aderenti beneficiarie di fondi raccolti dalla Federazione in sede di 5x1000, che i documenti giustificativi delle spese

devono essere annullati con apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del 5x1000 dell'Irpef indicando l'anno di riferimento del contribuente cui è stata imputata la spesa stessa. Gli stessi documenti devono essere conservati per almeno dieci anni, unitamente all'idea progettuale ed alla eventuale relazione illustrativa, per eventuali controlli degli organi competenti. I giustificativi di spesa, salvo i casi espressamente previsti e comunque in copia, non devono essere inviati, ma conservati in originale, presso la sede legale dell'Associazione ADA di Volontariato (ODV) aderente che ha ricevuto il contributo ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.

Art. 6

Il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 9 (nove) persone, elette dall'Assemblea degli Associati.

Art. 6-bis

Per ricoprire le cariche di Presidente, membro del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, oltre a quanto previsto dallo Statuto, si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza come di seguito rappresentati:

- a) requisiti di onorabilità, con riferimento all'assenza di condanne passate in giudicato rispetto ai reati indicati dall'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. "Codice dei contratti pubblici"), con riferimento all'assenza di cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 C.c. ovvero con riferimento all'assenza di circostanze obiettive che arrechino un pregiudizio alla reputazione del soggetto coinvolto;
- b) requisiti di professionalità, riferiti alla presenza di esperienza o conoscenza del fenomeno del volontariato e del Terzo settore;
- c) requisiti di incompatibilità, riferiti all'assenza di incarichi negli organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali e in partiti o formazioni politiche e/o organizzazioni sindacali.
- d) requisiti di indipendenza, riferiti all'assenza di ruoli od incarichi in organismi formalmente investiti del controllo esterno dell'ente.

Sulla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al primo comma si pronuncia il Consiglio Direttivo su istanza scritta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, avanzata da un organo statutario. Nel caso la verifica dei requisiti in esame si ponga in relazione alla carica di componente dello stesso Consiglio Direttivo si pronuncia l'Organo di Controllo.

Art. 7

Tutti gli Associati sono tenuti a partecipare attivamente alla attività istituzionale della Federazione, a diffonderne e realizzarne gli scopi sociali, a potenziarne la presenza sull'intero territorio nazionale favorendo l'adesione di nuove associazioni di volontariato, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea degli Associati.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo approva l'allegato regolamento sulle spese.

Art. 9

Ogni Associazione ADA di Volontariato (ODV) aderente, in quanto soggetto giuridico autonomo, si rapporta con enti pubblici e privati autonomamente.

Stabilisce e sottoscrive accordi, contratti, convenzioni, partecipa a consulte, ecc.

Tutto ciò, non solo è possibile, ma è auspicabile perché la partecipazione è una importante caratteristica del Volontariato ADA.

Art. 10

La copertura assicurativa di tutti i Volontari è, come noto, un obbligo imposto dal Codice del Terzo settore, il quale dispone (art. 18) che «gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi».

È, pertanto, necessario che tutti i volontari delle Associazioni ADA di Volontariato (ODV) siano coperti e assicurati durante lo svolgimento del loro servizio, dall'uscita di casa per il servizio al rientro al termine del servizio, mediante la sottoscrizione, da parte di ciascuna Associazione ADA di Volontariato (ODV), di apposita polizza assicurativa.

Art. 11

Le norme del presente regolamento entrano in vigore a seguito della loro approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati e, in ogni caso, successivamente all'entrata in vigore della delibera di modifica statutaria adottata per l'adeguamento dello Statuto a quanto previsto dal Codice del Terzo settore.